



DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

nei contratti di appalto, d'opera o di somministrazione ai sensi del
Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 art. 26 comma 3

Codice documento

Rev. 00

Data 29/09/2014

Pagina 1 di 17

DUVRI

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

nei contratti di appalto, d'opera o di somministrazione
Art. 26, comma 3 - D.Lgs. 81/2008

Rev.	Data	Motivo della revisione	Redatto	Verificato	Approvato
00	29/09/2014	Emissione documento	ASPP – G.Poletti	RSPP/RSGI – S.Solera	DDL - S.Masola



Ferrovie Emilia Romagna

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

nei contratti di appalto, d'opera o di somministrazione ai sensi del
Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 art. 26 comma 3

Codice documento

Rev. 00

Data 29/09/2014

Pagina 2 di 17

Storico delle Revisioni

Rev.	Data	Redatto	Verificato	Approvato
00	29/09/2014	ASPP – G.Poletti	RSPP/RSGI – S.Solera	DDL - S.Masola

Motivo della revisione:

Emissione documento

INDICE

Premessa

CAPITOLO 1 – DATI IDENTIFICATIVI

- 1.1 Informazioni generali del Committente
- 1.2 Funzioni in materia di Sicurezza e Salute sul Lavoro
- 1.3 Responsabile unico del Procedimento per l'appalto oggetto del presente documento
- 1.4 Informazioni generali dell'Appaltatore
- 1.5 Descrizione dell'oggetto del contratto
- 1.6 Aree interessate dal contratto

CAPITOLO 2 – INDIVIDUAZIONE DELLE INTERFERENZE

- 2.1 Presenza di Personale impegnato nell'area interessata
- 2.2 Elenco delle attività interessate da potenziali interferenze
- 2.3 Tecnologie Impiegate (elenco delle macchine e attrezzature) nelle attività interessate da potenziali Interferenze
- 2.4 Ambienti di lavoro e misure di mitigazione delle interferenze
 - 2.4.1 Ambito ferroviario
 - 2.4.2 Ambito non ferroviario (uffici)
- 2.5 Impianti tecnologici interferenti
- 2.6 Fattori ambientali interferenti
- 2.7 Sostanze chimiche impiegate
- 2.8 Emergenze relative alle aree interessate dall'appalto
 - 2.8.1 Rischio incendio
 - 2.8.2 Produzione di Atmosfere esplosive ATEX

CAPITOLO 3 – MISURE DI MITIGAZIONE DEI RISCHI

- 3.1 Attività e obblighi del Committente
- 3.2 Procedure e Piani di Emergenza

CAPITOLO 4 – COSTI DELLA SICUREZZA OVVERO DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

- 4.1 Valutazione dei costi della sicurezza
- 4.2 Costi della sicurezza relativi all'attività propria/tipica dell'Appaltatore
- 4.3 Stima dei costi della sicurezza del contratto oggetto del presente DUVRI

CAPITOLO 5 – UFFICIALIZZAZIONE E CUSTODIA DEL DOCUMENTO

CAPITOLO 6 - ALLEGATI

	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE nei contratti di appalto, d'opera o di somministrazione ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 art. 26 comma 3	Codice documento
		Rev. 00
		Data 29/09/2014
		Pagina 4 di 17

PREMESSA

In ottemperanza all'art. 26 del Decreto Legislativo 09 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 Agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", devono essere predisposte misure per la cooperazione e il coordinamento per la sicurezza e la salute dei lavoratori, quando siano affidati lavori, servizi o forniture ad imprese o a lavoratori autonomi (contratto di appalto, contratto d'opera, contratto di somministrazione, il datore di lavoro Committente:

- verifica con le modalità dell'art. 6, comma 8, lettera g) l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera;
- fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Nell'ambito degli appalti, tutti i datori di lavoro (ivi compresi i subappaltatori):

- cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non fosse possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera.

Il Committente cura altresì la predisposizione delle misure di prevenzione e protezione specifiche atte ad eliminare, ovvero ridurre i rischi dovuti alle interferenze poste in essere dai lavori affidati.

In caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi, il datore di lavoro committente ha pertanto l'obbligo di redigere il DUVRI (Art. 26 comma 3), sempre, anche nei casi di affidamenti in cui non sono presenti rischi dovuti alle interferenze in quanto la compilazione di tale modello attesta l'avvenuta valutazione dei rischi.

I soli casi in cui il DUVRI non va redatto, come stabilito dal comma 3 bis dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 integrato dal D.Lgs. 3 Agosto 2009 n. 106, sono i seguenti:

- appalti di servizi di natura intellettuale;
- mere forniture di materiali o attrezzature;
- lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14

	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE nei contratti di appalto, d'opera o di somministrazione ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 art. 26 comma 3	Codice documento
		Rev. 00
		Data 29/09/2014
		Pagina 5 di 17

settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.

Resta comunque l'obbligo, in capo al Datore di Lavoro Committente, di verificare l'idoneità tecnico professionale dell'impresa, di promuovere la cooperazione ed il coordinamento ai fini della sicurezza e di fornire ai lavoratori dell'impresa appaltatrice dettagliate informazioni circa i rischi specifici presenti nel luogo in cui sono destinati ad operare e circa le misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

Le disposizioni in materia di DUVRI non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle singole imprese affidatarie/esecutrici.

 <p>Ferrovie Emilia Romagna</p>	<p>DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE</p> <p>nei contratti di appalto, d'opera o di somministrazione ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 art. 26 comma 3</p>	Codice documento
		Rev. 00
		Data 29/09/2014
		Pagina 6 di 17

1. DATI IDENTIFICATIVI

1.1 Informazioni generali del Committente

Ragione sociale	FERROVIE EMILIA ROMAGNA SRL
Sede Legale	Via R. Zandonai, 4 – 44124 FERRARA
Partita IVA	02080471200
Attività svolte	Gestione di infrastrutture ferroviarie
Settore (codice ATECO 07)	52.21.1

1.2 Funzioni in materia di Sicurezza e Salute sul Lavoro

Datore di Lavoro	Dott. Stefano Masola, Direttore Generale
Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)	Arch. Silvia Solera - s.solera@fer-online.it
Addetto Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP)	Ing. Giulio Poletti – g.poletti@fer-online.it Arch. Isabella Malagutti – i.malagutti@fer-online.it Geom. Mario Salvietti – m.salvietti@fer-online.it
Medico Competente (MC)	Dott. Antonino Iacino Dott. Dino Rovesti
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)	Sig. Fabrizio Bonini Sig. Luca Mundici Sig. Sergio Scardua
Addetti alla Gestione delle Emergenze, Prevenzione Incendi e Pronto Soccorso aziendale	Elenco dei nominativi riportati in appositi Allegati

1.3 Responsabile unico del Procedimento per l'appalto oggetto del presente documento

Responsabile Unico del Procedimento (RUP)	Dott. Stefano Masola
---	----------------------

	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE nei contratti di appalto, d'opera o di somministrazione ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 art. 26 comma 3	Codice documento
		Rev. 00
		Data 29/09/2014
		Pagina 7 di 17

1.4 Informazioni generali dell'Appaltatore

Ragione sociale	
Sede Legale	
Partita IVA	
Attività svolte	Interventi Tecnologici ferroviari
Settore (codice ATECO 07)	

1.5 Descrizione del contratto e riferimenti gestionali

TIPOLOGIA		BREVE DESCRIZIONE
Lavori	<input type="checkbox"/>	
Servizi	<input checked="" type="checkbox"/>	Interventi di manutenzione armamento ed infrastruttura
Forniture	<input type="checkbox"/>	

Oggetto del presente appalto è l'intervento di manutenzione ordinaria all'armamento e all'infrastruttura sull'intera rete ferroviaria FER, come elencati nel Capitolato delle Prestazioni allegato al presente documento.

Per maggiori dettagli si rimanda a tale Capitolato.

1.6 Aree e sedi interessate dal contratto

Le linee FER interessate dal contratto, puntualmente elencate nel Capitolato allegato, sono:

Linea Ferrara-Codigoro, Linea Bologna-Portomaggiore, Linea Dogato-Portomaggiore, Linea Suzzara-Ferrara, Linea Parma-Suzzara, Linea Casalecchio-Vignola, Linea Modena-Sassuolo, Linea Reggio Emilia-Sassuolo, Linea Reggio Emilia-Ciano D'Enza, Linea Reggio Emilia-Guastalla:

2. INDIVIDUAZIONE DELLE INTERFERENZE

Come già detto, il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nel dettato dell'art. 26, impone al Committente, l'elaborazione di un Documento Unico di Valutazione dei rischi delle Interferenze (DUVRI), da allegare al contratto d'appalto, che garantisca il pieno rispetto della vigente normativa in materia di coordinamento e cooperazione tra Committente e Imprese Appaltatrici (I.A.) e/o Lavoratori Autonomi (L.A.).

Scopo del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) è quello di consentire al Datore di Lavoro Committente di adottare le corrette misure di eliminazione delle interferenze stesse. Le valutazioni relative ai rischi peculiari dell'I.A. vengono valutate dalla stessa nel suo specifico DVR.

A titolo esemplificativo possono considerarsi rischi interferenti:

- rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
- rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente.

2.1 Presenza di Personale impegnato nell'area interessata

All'interno delle aree ferroviarie di FER, sono autorizzati ad operare oltre ai dipendenti di FER, i dipendenti degli eventuali appaltatori (I.A./L.A.) ed i dipendenti delle I.F., per lo svolgimento delle proprie attività lavorative.

I nominativi del personale delle eventuali Imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi presenti per conto dell'Appaltatore, saranno riportati in apposito elenco da redigere all'atto della consegna dei lavori loro affidati.

Possono inoltre essere presenti Ispettori Ustif, Ispettori e Funzionari RER, utenti e visitatori autorizzati.

Tutti il personale presente, non appartenente a FER, deve essere munito di cartellino di riconoscimento.

Lo stesso personale deve inoltre attenersi e rispettare tutte le procedure, istruzioni operative, norme comportamentali e misure di prevenzione e protezione emanate da FER.

3. DESCRIZIONE DEI LAVORI

3.1 Premessa:

i lavori di rinalzatura di cui all'oggetto saranno svolti dalla Impresa Incaricata, utilizzando macchine rinalzatici e profilatrici di sua proprietà. Le rinalzatici sono del tipo "linea" per la rinalzatura delle linee e del tipo "scambi" per la rinalzatura dei deviatoi. Il lavoro comprende la distribuzione del pietrisco nelle tratte interessate, con carri e locomotori dell'impresa appaltatrice. Tutte le suddette macchine operatrici saranno autorizzate a circolare sulle linee FER a condizione che la targa e i dati riportati sui libretti di circolazione siano conformi a quelli indicati sulle macchine e che sul libretto sia riportata l'ultima verifica tecnica effettuata sulla macchina, tale da sancirne la regolarità di funzionamento dei vari organi ed elementi. A tale riguardo il Responsabile di tale Impresa dichiara che le macchine sono regolarmente revisionate ed in perfette condizioni di manutenzione e funzionamento.

3.2 Prima dell'inizio dei lavori su ciascuna linea i vari Capi Tecnici ML avranno l'onere di controllare la suddetta corrispondenza (delle macchine operatrici della ditta incaricata) e rifiuteranno quelle macchine non in regola con la circolabilità, ovvero non rispondenti alle norme per la circolazione sulle linee FER.

3.3 Inoltre, i vari Capi Tecnici ML avranno l'onere di concordare le fasi di sviluppo dei lavori in orari diurni e notturni ed in modo da rendere perfettamente edotti i corrispondenti Capi Tecnici IE sulle esigenze connesse alla toltà d'opera dei vari collegamenti elettrici e dei vari dispositivi alle rotaie. Saranno sempre i medesimi ad avvertire i Coordinatori della Sala CM

	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE nei contratti di appalto, d'opera o di somministrazione ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 art. 26 comma 3	Codice documento
		Rev. 00
		Data 29/09/2014
		Pagina 9 di 17

ed i DCO/DU delle rispettive linee sulle esigenze connesse con le modalità operative dei lavori di cui sopra.

- 3.4 Il Direttore dei lavori fa presente che allo stato attuale non sussistono elementi condizionanti l'avvio delle attività interessanti i lavori in oggetto, tranne che per quanto riguarda gli aspetti valutativi relativi alla validazione del POS della ditta Incaricata.
- 3.5 Il Direttore dei lavori fa anche presente che il personale FER sarà esclusivamente impegnato alle mansioni relative alla scorta delle macchine operatrici su binario interrotto alla circolazione treni. Per tale ragione, il personale della Ditta Appaltatrice dovrà necessariamente ottemperare a tutti gli ordini impartiti dagli agenti FER, pena la sospensione dei lavori.
- 3.6 Il personale FER avrà pure l'onere di controllare e verificare che il lavoro venga svolto a regola d'arte e potrà, qualora ricorrano esigenze connesse alla non accettazione della qualità del lavoro svolto, ordinare la ripetizione del lavoro fino al raggiungimento del livello standard di qualità richiesto. Di questo l'Appaltatore ne è consapevole e non potrà avanzare obiezioni o riserve al riguardo.
- 3.7 E' compito del Datore di lavoro della ditta esecutrice provvedere alla informazione dei propri lavoratori impegnati sul cantiere affinché i medesimi eseguano scrupolosamente gli ordini che possono essere impartiti dal Personale FER, per quanto riguarda la messa in atto, da parte del personale dell'Appaltatore, di ogni tipo di cautela durante la scorta delle macchine operatrici e nell'impegnare i vari tratti di linea, passaggi a livello compresi. Rimane inteso che è facoltà degli agenti FER provvedere alla sospensione delle lavorazioni e/o all'allontanamento dal cantiere di quei lavoratori che non eseguano anche parzialmente gli ordini impartiti, senza che l'impresa appaltatrice possa sollevare obiezioni o riserve al riguardo. Qualsiasi altra incombenza legata alla sicurezza del lavoro del personale della ditta appaltatrice è di competenza del datore di lavoro.
- 3.8 Premesso quanto sopra, i lavori oggetto del presente verbale consistono in:
- realizzazione dei lavori di rinalzatura delle linee FER in ottemperanza a tutto quanto riportato sui documenti contrattuali sottoscritti dall'Appaltatore e da FER, come da capitolato speciale allegato al verbale.
- 3.9 FER concorderà con la Ditta esecutrice, con cadenza almeno settimanale, il programma dettagliato dei lavori, al fine di poter pianificare, con i reparti ML, IE e stazioni, le attività necessarie per quanto di competenza di FER stessa.
- 3.10 Copia dell'elenco del personale della Ditta esecutrice, impegnato e presente nel cantiere, dovrà essere consegnato a FER. Tale elenco dovrà pervenire prima dell'inizio dei lavori e in occasione di ogni variazione al riguardo.
- 3.11 Durata dei lavori: i lavori avranno una durata di giorni naturali consecutivi.
- 3.12 In considerazione della presenza di rallentamenti in linea, è urgente intervenire nei tratti in cui esistono rallentamenti.

4. AREE ED IMPIANTISTICA DI CANTIERE

 <p>Ferrovie Emilia Romagna</p>	<p>DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE</p> <p>nei contratti di appalto, d'opera o di somministrazione ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 art. 26 comma 3</p>	Codice documento
		Rev. 00
		Data 29/09/2014
		Pagina 10 di 17

- 4.1 Per consentire l'operatività del cantiere verranno messe a disposizione alla ditta Appaltatrice apposite aree di stazione per il ricovero delle macchine.
- 4.2 La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza ed igiene sul lavoro ed in materia ambientale di tutta la logistica ed impiantistica di cantiere farà carico in via esclusiva alla Ditta esecutrice che è tenuta, in particolare, a curare tutte le autorizzazioni di legge che si rendessero necessarie per il proprio cantiere.
- 4.3 Fanno carico esclusivo alla Ditta esecutrice tutte le incombenze relative al rispetto della vigente legislazione in materia di inquinamento acustico ed ambientale, di rifiuti, residui, ecc. (DPR 915/1982, D.L. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni).
- 4.4 Al termine dei lavori appaltati, tutte le aree concesse temporaneamente in uso alla Ditta esecutrice dovranno essere da questa restituite in pristino stato; in particolare, dovranno essere rese libere da ogni rifiuto e materiale di risulta

5 CONSEGNA DELLE CHIAVI PER L'INGRESSO ALLE AREE (p.m)

6. AMBIENTI APERTI AL PUBBLICO

I lavori di cui al presente Verbale non dovranno interessare aree di Stazione aperte al pubblico. Qualsiasi attività non dovrà essere eseguita in condizioni di interferenza con possibili viaggiatori presenti in aree aperte al pubblico.

7. SCORTA CARRELLI E PROTEZIONE CANTIERI

- 7.1 Le mansioni di scorta delle macchine operatrici della Ditta esecutrice, nel rispetto della vigente normativa, saranno sempre svolte dal personale di FER. A tal fine il Responsabile del cantiere della Ditta esecutrice dovrà sempre prendere preventivi accordi con il Capo Tecnico ML di FER di ogni linea per quanto concerne la scorta delle macchine operatrici.
- 7.2 Per motivi di sicurezza e qualora si rendesse necessario, le mansioni organizzative connesse con la protezione del cantiere di lavoro nei riguardi della circolazione ferroviaria saranno svolte dal personale FER, in attuazione di quanto previsto dalla "Istruzione Protezione Cantieri" ed. 1986 (I.P.C.) e successive modifiche ed integrazioni. Al riguardo, saranno presi preventivi accordi tra il Responsabile del cantiere della Ditta esecutrice ed il Capo Tecnico ML di FER di ogni linea per quanto concerne le modalità organizzative della protezione del cantiere quando i lavori impegnano, anche solo temporaneamente e per breve durata, con uomini, attrezzature e mezzi la zona entro la distanza di 1,50 m dalla più vicina rotaia. In mancanza del suddetto coordinamento ed organizzazione i lavori obbligatoriamente non dovranno essere svolti.
- 7.3 L'obbligo di sospendere immediatamente i lavori o di non svolgerli vale anche quando esiste il rischio per uomini, attrezzature e mezzi impiegati dalla Ditta esecutrice di avvicinarsi a meno di m 1,00 dai conduttori della linea TE in tensione (L.191/74).

	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE nei contratti di appalto, d'opera o di somministrazione ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 art. 26 comma 3	Codice documento
		Rev. 00
		Data 29/09/2014
		Pagina 11 di 17

7.4 Pertanto, qualora vengano a mancare le condizioni per eseguire i lavori secondo le modalità qui indicate, la Ditta esecutrice provvederà:

- alla sospensione delle attività e chiederà di propria iniziativa l'organizzazione della protezione cantieri per lavori a distanza minore di m 1,50 dalla più vicina rotaia (oppure l'interruzione del binario secondo le modalità previste dai successivi punti);
- alla sospensione delle attività e chiederà di propria iniziativa la disalimentazione delle condutture elettriche quando la distanza di uomini, attrezzature e mezzi dalle condutture in tensione può risultare minore di m 1,00.

7.5 Fermo restando che FER svolgerà esclusivamente le mansioni organizzative, la Ditta esecutrice in caso di necessità dovrà svolgere con proprio personale le mansioni esecutive connesse con la protezione del cantiere di lavoro, di cui alle lettere b) e c), comma 2, dell'art. 10 della "Istruzione per la protezione dei cantieri". Il suddetto personale dovrà risultare dai certificati personali di valida abilitazione rilasciati da RFI per l'espletamento delle suddette mansioni esecutive, da consegnare, prima dell'inizio dei lavori, a FER.

8. INTERRUZIONI, RALLENTAMENTI, DISALIMENTAZIONI ED ABILITAZIONI IMPIANTI

Tutte le necessità relative a:

- interruzioni;
- rallentamenti;
- abilitazioni impianti e/o Stazioni;
- disalimentazione linea TE;
- presenziamenti P.L.,

dovranno essere concordate tra Responsabile del cantiere della Ditta esecutrice e Capo Unità Tecnica ML di FER di ogni linea, avendo cura di redigere un programma e di interessare le strutture FER competenti, con la finalità di minimizzare le ricadute sulla circolazione dei treni.

8.1 Interruzioni

I lavori saranno normalmente eseguiti utilizzando le interruzioni programmate in orario diurno e notturno.

Il numero reale delle interruzioni e la data di richiesta delle stesse sarà concordata, previo esame da parte delle competenti strutture FER, al fine di ridurre al minimo le soggezioni alla circolazione dei treni.

	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE nei contratti di appalto, d'opera o di somministrazione ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 art. 26 comma 3	Codice documento
		Rev. 00
		Data 29/09/2014
		Pagina 12 di 17

Interruzioni della circolazione treni in orario diurno di maggiore durata rispetto a quanto consentito coincidono con la necessità di provvedere alla autosostituzione del servizio ferroviario, del cui onere economico dovrà farsi carico la Ditta esecutrice.

8.2 Rallentamenti

Per la tipologia dei lavori in oggetto non sono previsti rallentamenti. Qualora, in casi del tutto eccezionale e ora non preventivabili, si rendesse necessaria l'istituzione di rallentamenti, questi dovranno essere sempre concordati tra il Direttore dei Lavori e la Ditta esecutrice e tali da ridurre al minimo le soggezioni alla circolazione dei treni.

In ogni caso, rallentamenti con soggezioni alla circolazione treni prevedono un onere economico per il quale dovrà farsi carico la Ditta esecutrice.

8.3 Lavori interessanti i Passaggi a Livello

I lavori in oggetto prevedono la circolazione di macchine operatrici sui passaggi a livello non funzionanti. A tal fine, la Ditta esecutrice dovrà mettere a disposizione un numero di persone idoneo per coadiuvare l'agente di scorta FER ad assicurare la sicurezza dell'attraversamento stradale, con l'utilizzo dei cavalletti regolamentari previsti dal Codice della strada.

8.4 Disalimentazione della linea di contatto

Qualunque lavorazione dovrà essere svolta in assenza di rischio elettrico: uomini, attrezzature e mezzi della Ditta esecutrice non dovranno mai trovarsi, per nessun motivo, a distanza inferiore di m 1,00 dai conduttori in tensione. Viceversa, il Responsabile del cantiere della medesima Ditta dovrà sospendere le attività o non svolgerle affatto, finché le condutture siano disalimentate e messe a terra con fioretto. A tal fine dovrà ricevere il modulo Man. 6.05 dall'agente FER incaricato della disalimentazione di tutti i conduttori interferenti con le lavorazioni e della loro messa a terra e, per presa d'atto, dovrà compilare la parte del modulo di sua spettanza e firmare. Gli stessi conduttori saranno posti in tensione soltanto quando il Responsabile del cantiere della Ditta esecutrice restituirà all'agente FER lo stesso modulo Man. 6.05 con il benestare scritto per la rialimentazione degli impianti.

Tenuto conto della presenza della linea TE in tensione, il Datore di lavoro della Ditta appaltatrice sottoscrive al successivo punto 15 del presente verbale apposita dichiarazione con la quale certificano che il proprio personale è stato appositamente informato circa i rischi connessi con la presenza di linee elettriche in tensione ed adeguatamente formato sulle conseguenti modalità operative.

Stessa cosa dicasi qualora siano rimossi i cortocircuiti delle giunzioni di rotaia.

8.5 Interruzione della continuità metallica della rotaia

Nessuna attività che comporta l'interruzione metallica della rotaia potrà essere eseguita finché il Responsabile del cantiere della Ditta esecutrice abbia provveduto preventivamente a far assicurare efficacemente dall'agente FER la sua continuità elettrica. In caso di rottura della rotaia il Responsabile del cantiere della Ditta esecutrice avrà l'onere di richiedere al Capo Tecnico ML o all'agente di scorta l'intervento degli agenti del settore Impianti Elettrici

	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE nei contratti di appalto, d'opera o di somministrazione ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 art. 26 comma 3	Codice documento
		Rev. 00
		Data 29/09/2014
		Pagina 13 di 17

per il collegamento dei dispositivi di cortocircuito alle estremità delle rotaie interrotte. In determinate condizioni di interruzione della continuità metallica della rotaia che possano generare problemi di inserimento dei dispositivi di continuità si potrà decidere per la toltensione della linea TE, compatibilmente alla circolazione dei treni elettrici.

9. FATTORI AMBIENTALI INTERFERENTI

Rumore

Sono presenti rilievi fonometrici relativi ai livelli sonori negli ambienti di lavoro prodotti sia dalle macchine e attrezzature utilizzate per le attività condotte dal personale del Committente che dagli Appaltatori per conto del Committente durante lo svolgimento dell'appalto, sia dalla circolazione del materiale rotabile sull'infrastruttura, ai sensi della norma vigente in materia (TU 81/08, D.Lgs. 194/05 e DM 29/11/2000). Se del caso e rilevante, informazioni più dettagliate sono contenute in eventuale apposito allegato.

Amianto

Sono state messe in campo e mantenute le seguenti attività:

- E' stato valutato il rischio, ai sensi del DM 06/09/94, realizzando un censimento degli immobili interessati e predisponendo successivamente un programma di interventi mirati principalmente alla rimozione ed alla bonifica delle lastre di copertura in cemento-amianto presenti in molti fabbricati – ad oggi pressoché conclusi;
- gli interventi in oggetto sono stati programmati secondo una tempistica stabilita in base ad un criterio di priorità rispetto alla situazione di rischio;
- si è proceduto ad effettuare rilievi ambientali strumentali per la ricerca di fibre aerodisperse, in un campione significativo di siti ove si svolge l'appalto;
- i risultati di tali rilievi hanno evidenziato valori inferiori ai limiti previsti dalla normativa in materia;
- è stato nominato un responsabile del controllo dello stato di integrità dei manufatti e strutture contenenti amianto in matrice compatta che stila il piano di manutenzione e controllo aggiornandolo con cadenza trimestrale e segnala al datore di lavoro le situazioni di degrado.

Piombo

Il risultato della valutazione ha determinato l'assenza del piombo in particelle aerodisperse ed è riportata nel DVR di FER.

Radiazioni non ionizzanti, radiazioni ionizzanti

E' stata attivata una campagna di rilievi per entrambe le tipologie di radiazione. I risultati e le misure di eliminazione del rischio sono custoditi in allegato nel DVR di FER .

	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE nei contratti di appalto, d'opera o di somministrazione ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 art. 26 comma 3	Codice documento
		Rev. 00
		Data 29/09/2014
		Pagina 14 di 17

Fumi, polveri

E' stata attivata una campagna di rilievi per entrambe le tipologie. I risultati e le misure di eliminazione del rischio sono custoditi in allegato del DVR di FER.

Batteri (contatto occasionale)

Il pericolo di contatto con fonti biologicamente infette è da ritenersi del tutto sporadico. Nel caso si verificasse, esso deve essere gestito con appropriate misure di prevenzione e protezione riportate in allegato del DVR di FER.

Illuminazione

Le attività principali vengono svolte di giorno e in locali illuminati artificialmente. Negli spostamenti in area ferroviaria, l'illuminazione è garantita dalla presenza di torri faro ecc. Nel caso di interventi in galleria, il luogo di lavoro è illuminato da illuminazione primaria.

Sostanze chimiche impiegate (p.m.)

10. RISCHIO INCENDI

E' stata effettuata la valutazione del rischio incendio, sulla base del D.M. 10/03/98 il livello di rischio degli Impianti FER, che si può riepilogare nel seguente schema:

TIPOLOGIA LUOGO DI LAVORO	LIVELLO DI RISCHIO INCENDIO
Stazioni	BASSO
Depositi, sede ferroviaria, aree rifornimento	MEDIO

Per tale valutazione sono state considerate:

- Le possibilità di innesco;
- Le possibilità di propagazione e sviluppo;
- Scenari incidentali: situazioni di pericolo per l'uomo, per i beni e per l'ambiente.

10.1 Produzione di Atmosfere Esplosive ATEX

Sono stati individuati i luoghi dove sono presenti rischi da ATEX e le relative misure di mitigazione.

 <p>Ferrovie Emilia Romagna</p>	<p>DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE</p> <p>nei contratti di appalto, d'opera o di somministrazione ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 art. 26 comma 3</p>	Codice documento
		Rev. 00
		Data 29/09/2014
		Pagina 15 di 17

11. MISURE DI MITIGAZIONE DEI RISCHI

11.1 Attività ed obblighi del Committente

FER Srl, in qualità di Committente:

- Verifica con le modalità dell'art. 6, comma 8, lettera g) l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera;
- Fornisce alle Imprese Appaltatrici/Lavoratori autonomi operanti nelle proprie sedi, le informazioni circa i rischi presenti nei luoghi di lavori in cui questi sono destinati ad operare tramite la consegna del Documento **“Rischi specifici presenti nei luoghi di lavoro di FER Srl e nell'ambito dell'attività ferroviaria con relative misure di sicurezza”- Rev.00 del 27/11/2013** e tramite sopralluoghi conoscitivi delle sedi interessate;
- Fornisce alle Imprese Appaltatrici/Lavoratori autonomi operanti nelle proprie sedi, il “Documento Unico di Valutazione dei rischi delle Interferenze (DUVRI)” che tenga conto di tutti i pericoli potenzialmente presenti nell'ambiente in cui andrà ad operare il personale dell'appaltatore, con particolare attenzione alle situazioni di interferenza geografiche e/o temporali con altre attività ferroviarie e non, per le quali deve essere garantita l'eliminazione mediante l'attuazione di specifiche misure;
- Fornisce inoltre alle Imprese Appaltatrici/Lavoratori autonomi operanti nelle proprie sedi le necessarie procedure, istruzioni operative, norme comportamentali e misure di prevenzione e protezione da adottare al fine di garantirne l'operatività in condizioni di sicurezza;
- Acquisisce dalle Imprese Appaltatrici/Lavoratori autonomi operanti nelle proprie sedi le informazioni circa i rischi di interferenza introdotti dalla loro attività lavorativa presso le sedi e nei confronti delle attività normalmente svolte da FER tramite la compilazione del Modulo **“Verifica Tecnico professionale appaltatori e informazioni sicurezza sul lavoro”** che costituisce parte integrante del presente DUVRI;
- Promuove la cooperazione e il coordinamento tramite riunione da tenersi prima dell'inizio dell'attività commissionata al fine di assicurare anche una reciproca informazione circa i rischi ed i pericoli connessi alle attività riguardanti l'oggetto dell'appalto, con particolare riferimento alle eventuali interferenze da esse scaturenti, e l'applicazione delle relative misure di prevenzione e protezione. Tale riunione è verbalizzata su Modulo **“Verbale di sopralluogo e di riunione di coordinamento”**;
- Indica i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Tali costi non sono soggetti a ribasso.

	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE nei contratti di appalto, d'opera o di somministrazione ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 art. 26 comma 3	Codice documento
		Rev. 00
		Data 29/09/2014
		Pagina 16 di 17

11.2 Procedure e Piani di Emergenza

Sono stati redatti i Piani delle Emergenze, contenenti indicazioni per la risposta alle:

- *Emergenze Incendio;*
- *Eventi Naturali;*
- *Emergenze Sanitarie;*
- *Emergenze di tipo incidentale.*

12 COSTI DELLA SICUREZZA DA INTERFERENZA

Nel presente appalto per interventi di manutenzione ordinaria all'armamento e all'infrastruttura delle 10 linee ferroviarie in gestione a FER, **non sono stati individuati alcun fattore di interferenza** e di rischio specifico tra personale FER e personale della ditta incaricata dei lavori sopraccitati.

Infatti i lavori di rinalzatura, prevedono la copresenza di uno o due operatori FER di scorta, che svolgono la funzione di scorta carrelli, a bordo dei mezzi rotabili della ditta incaricata (rinalzatrice e/o proliferatrice).

Sostanzialmente i dipendenti FER comunicano agli operatori della ditta esecutrice quando possono operare e quando devono interrompere il lavoro per l'arrivo di materiale rotabile.

Pertanto in assenza di rischi interferenti **vanno considerati nulli i relativi costi per la sicurezza da interferenza.**

È obbligatorio, nei contratti di appalto, subappalto e somministrazione - di cui agli artt.1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655,1656 e 1677 del Codice Civile, indicare specificamente, a pena di nullità, i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Tali costi non sono soggetti a ribasso.

(art.26 comma 5 D.Lgs.81/2008).

13. DISTRIBUZIONE E CUSTODIA DEL DOCUMENTO

Una copia di ciascun DUVRI viene custodita presso:

- il Committente;
- gli Appaltatori e Sub-appaltatori.

14. ALLEGATI

 <p>Ferrovie Emilia Romagna</p>	<p align="center">DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE</p> <p align="center">nei contratti di appalto, d'opera o di somministrazione ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 art. 26 comma 3</p>	Codice documento
		Rev. 00
		Data 29/09/2014
		Pagina 17 di 17

- Allegato 1: Documento "Rischi specifici presenti nei luoghi di lavoro di FER Srl e nell'ambito dell'attività ferroviaria con relative misure di sicurezza" - Rev.00 del 27/11/2013
- Allegato 2: Modulo "Verifica Tecnico professionale appaltatori e informazioni sicurezza sul lavoro"
- Allegato 3: Modulo "Verbale di sopralluogo e di riunione di coordinamento"
- Allegato 4: Elenco dei Referenti FER per le sedi interessate dal contratto
- Allegato 5: Elenco di personale dell'Appaltatore autorizzato ad operare nelle aree oggetto dell'appalto
- Allegato 6: Offerta Impresa Appaltatrice – Capitolato delle Prestazioni